



## Antonio Guerrieri

(dottore di ricerca in Teoria degli ordinamenti giuridici presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza)

### Cattolicesimo "di frangia", religiosità popolare e pubblicazione di rivelazioni private. Un caso siciliano \*

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Le fonti e i documenti ecclesiali sulla pubblicazione di rivelazioni private - 3. Carismi, profetismo e rapporti con l'autorità ecclesiastica - 4. Dissidio insanabile: intervento pastorale e rimedi canonistici - 5. Religiosità popolare e cattolicesimo di frangia: le ragioni di un fenomeno.

#### 1 - Premessa

Accade talvolta che associazioni religiose non riconosciute dalla Chiesa<sup>1</sup>,

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Le associazioni non pubbliche di fedeli sono indicate, in diritto canonico, come "associazioni private", ossia gruppi di fedeli che possono liberamente associarsi (can. 299) per svolgere attività di vario genere, volte comunque "all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano" (can. 298 - §1). Tali associazioni ricevono riconoscimento (*agnitio*) ecclesiale solo in seguito a revisione dei loro statuti (*recognitio*) da parte dell'autorità competente (can. 299 - §3) ed è sempre tale autorità ad avere il potere di erigere associazioni di fedeli il cui fine sia insegnare la dottrina cristiana *in nome della Chiesa* (can. 301 - §1). La funzione del riconoscimento è, per la Chiesa, "certificare" l'ortodossia dell'associazione sia appurando il rispetto dei cd. "criteri di ecclesialità" sanciti al n. 30 dell'esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* (1988) di Giovanni Paolo II, sia per mezzo di un assistente ecclesiastico (un sacerdote o un religioso) di nomina episcopale che segue le attività associative; per l'associazione, invece, se persegue scopi ecclesiali il riconoscimento conferma ufficialmente e pubblicamente tale vocazione, e in generale assicura il godimento dei diritti derivanti dallo *status* di associazione riconosciuta: per esempio la possibilità di fregiarsi dell'attributo di "cattolica" (can. 300) – com'è evidente per ragioni sistematiche, anche se il c.j.c. non si esprime in maniera esplicita – oppure partecipare alla scelta dei membri elettivi del consiglio pastorale diocesano o di un sinodo diocesano. Qualora l'associazione non presenti il proprio statuto all'autorità ecclesiastica si è in presenza di un'"associazione di fatto", categoria non contemplata dal c.j.c. ma pacificamente ammessa. È questo il caso della Grande Opera di Maria, di cui si parlerà qui. Le



guidate da (o che comunque vedono la presenza di) “veggenti”, diffondano rivelazioni divine in modo non solo orale ma scritto, e che nel fare questo facciano riferimento a un “diritto” sancito a tal fine dalla Santa Sede e che avrebbe reso lecito divulgare senza *imprimatur* scritti riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, profezie, miracoli.

Così è stato per la “Grande Opera di Maria” (d’ora in poi: GOM) – agli albori più modestamente chiamata “Piccola Opera di Maria” – della quale i più vennero a sapere quando le vicende a essa legate, dopo essere transitate sporadicamente su alcuni quotidiani e siti internet, ebbero un esito giudiziario nel 2008 in seguito all’operazione “Blasphemia” condotta dalla Guardia di Finanza di Pozzallo (RG), che dopo un anno di indagini portò all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dei quattro vertici del gruppo.

Iscritta dal 1996 come ente morale senza fini di lucro tra le associazioni civilmente riconosciute con personalità giuridica<sup>2</sup>, la GOM aveva iniziato a operare nel 1986 – dapprima nell’ambito del gruppo di preghiera “Padre Pio” della chiesa del Carmine di Ispica – diventando associazione nel 1992. I capi erano una “veggente” (un’ispicese di mezza età che sosteneva di poter comunicare con Dio, la Madonna e i santi<sup>3</sup>, a quanto pare anche poggiando un’ostia su moderni telefoni cordless<sup>4</sup>); una “leader carismatica” (di Scicli, interprete della veggente e “catechista” durante gli incontri); un “presidente” e un “segretario” (due modicani). I membri della GOM dovevano sottostare a una serie di rigidi precetti

---

associazioni non riconosciute non sono dunque vietate, ma si sottraggono all’applicazione della disciplina canonistica per ciò che attiene ai diritti da essa discendenti. La disciplina canonistica delle associazioni pubbliche e private di fedeli, oltre a essere contenuta nel c.j.c., è stata riportata e riassunta nell’ultima *Istruzione in materia amministrativa* (2005) della CEI ([www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it)).

<sup>2</sup> Decreto di riconoscimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 21, 26 gennaio 1996, p. 31. Il riconoscimento, evidentemente, era necessario all’associazione anche per poter ricevere eredità e donazioni ed essere proprietaria di beni immobili.

<sup>3</sup> In un articolo di fine anni ‘90 si accenna ad apparizioni della Madonna alla veggente, che sarebbero avvenute nel “Campo di Maria” (uno dei vari nomi della tenuta in contrada Barcara-Lanzagallo – nella campagna ispicese – gestita dai dirigenti della congrega a partire dall’ottobre del 1989, v. *infra*). La donna – che riferiva di aver ricevuto molti messaggi il 30 di ogni mese per sette anni (1988-1995) – fornì anche una descrizione della Vergine: “Il volto delicato, bellissima, con una veste bianca e una grande sciarpa e il rosario nella mano destra” (C. IOZZIA, “Maria è apparsa ad Ispica”. E i fedeli fondano un tempio, in *Giornale di Sicilia*, 30 settembre 1998).

<sup>4</sup> C. BONINI, *La Grande Opera di Maria: una storia assurda*, in *La Pagina*, 28 settembre 2008, p. 4.



dottrinali e comportamentali (le c.d. “regole d’oro”, che sarebbero state inviate da Cristo nel 1996)<sup>5</sup>. Non mancavano, inoltre, iniziative singolari, come l’organizzazione di un master, senz’altro originale per contenuti e corpo docente<sup>6</sup>.

Quel che tuttavia, in chiave giuridica (ma anche pastorale, come si dirà), più conta e interessa sono le premesse dalle quali possono prendere vita fenomeni del genere, in termini di condizione sociale, cultura ecclesiale, sapere teologico, sensibilità religiosa, e di capacità che hanno parroci e vescovi di prevenire o reprimere deviazioni “settarie” come quella incarnata dalla GOM.

## 2 – Le fonti e i documenti ecclesiali sulla pubblicazione di rivelazioni private

Già nel febbraio 1988, quando la GOM era ancora agli albori, infatti, l’allora vescovo di Noto, monsignor Salvatore Nicolosi, tentò di porre un freno all’intraprendenza dell’associazione con una dichiarazione ufficiale, visto che esso aveva iniziato a distribuire opuscoli contenenti sia vari messaggi divini<sup>7</sup>, rigettati come inautentici dal monsignore<sup>8</sup>, sia un

---

<sup>5</sup> Vi si legge che ognuno dovrà attenersi, anche nei minimi particolari, alle disposizioni impartite, e che non sono ammesse critiche, trattandosi di istruzioni provenienti dall’Alto. E ve ne sono di piuttosto dettagliate, in merito all’abbigliamento, alla preghiera, al comportamento degli adepti in generale e dei fidanzati in particolare, alle abitudini alimentari dei figli ma anche dei genitori.

<sup>6</sup> Il master era intitolato “Incontri con Dio” e veniva descritto come un “corso di perfezionamento per la formazione [*sic*] della figura di Figli della famiglia di Nazareth”; era organizzato dall’“Università degli Studi del Cielo, Facoltà di Scienze della Verità tutta intera”; Gesù di Nazareth vi interveniva in qualità di “Magnifico Maestro”, la “dolce Mamma Maria di Nazareth” quale “assistente”, Giovanni Paolo II, Padre Pio, san Francesco, gli angeli custodi e gli arcangeli come “collaboratori” (C. BONINI, *La Grande Opera di Maria: una storia assurda* cit.).

<sup>7</sup> L’opuscolo *I cinque insegnamenti della madre* riporta cinque rivelazioni della Madonna (1988); l’opuscolo *I sette richiami del Padre per i figli della terra* reca svariati messaggi, inviati da “Dio Padre” e da Gesù (1987-1988) e dalla Madonna (1988). Quest’ultimo presenta inoltre una singolare illustrazione di copertina – che sarebbe stata “suggerita” da Gesù stesso – vale a dire il cd. “Occhio della Provvidenza” o “Occhio onniveggente”, simbolo araldico presente sulle banconote da un dollaro americano e dal 1782 anche sullo stemma degli Stati Uniti, e utilizzato pure nell’iconografia massonica a partire dalla fine del Settecento. Come simbolo religioso non è particolarmente originale, visto che l’immagine di un occhio onnivedente si ritrova anche presso gli antichi egizi, nella variante del cd. “Occhio di Horus” o “Occhio di Ra”, e non è estraneo ad altre tradizioni religiose (come il buddismo). È con la pubblicazione di questi testi che verosimilmente la diocesi di Noto



riferimento a un "decreto della Congregazione per la propagazione della fede" – vale a dire la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (De Propaganda Fide) – "n. 58116 del 29 dicembre 1966" (emanato dunque sotto il pontificato di Paolo VI) che avrebbe reso lecito "divulgare – senza imprimatur – scritti riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, profezie e miracoli". A tale ultimo riguardo, il vescovo ritenne opportuno precisare che l'indicazione (peraltro utilizzata negli anni anche da altri veggenti) era frutto di una scarsa conoscenza del magistero della Chiesa. Non era (e non è) infatti alcun decreto di Propaganda Fide del dicembre 1966 (nell'opuscolo si legge tra l'altro che esso era già stato "approvato da Paolo VI il giorno 14/10/1966" e "convalidato" tre mesi dopo la pubblicazione) a regolare la materia, trattandosi di documento inesistente, ma un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in poi: CDF; prefetto era il cardinale Ottaviani) del 15 novembre 1966, preceduto di un mese (non tre: la data del 14 ottobre 1966 è tuttavia corretta) da una decisione di Paolo VI ("in plenario conventu", riunione plenaria). In esso si informa che in seguito alla pubblicazione di una *Notificazione* del 14 giugno 1966<sup>9</sup>, riguardante la soppressione dell'*Index librorum prohibitorum*, venne chiesto alla CDF se fossero ancora in vigore i cann. 1399 e 2318 del Codice di diritto canonico del 1917 (c.d. "Codice Piano-Benedettino", emanato sotto il pontificato di Benedetto XV), che rispettivamente vietavano *ipso iure* la libera pubblicazione di testi

---

viene davvero a conoscenza della GOM e delle dottrine che essa va diffondendo, anche se il primo messaggio ricevuto dalla veggente risalirebbe al 22 novembre 1986: con esso Maria si sarebbe presentata come "Immacolata Concezione Regina della Pace", dicendo alla donna: "Figlia mia, questo secolo è sotto il dominio del dragone; lui è troppo arrabbiato e fa di tutto per mettere discordie nelle famiglie; può anche uccidere, distruggere i matrimoni, però non può distruggere la Chiesa" (R. SCHEMBRI, "Ecco il piazzale delle apparizioni", in *La Sicilia*, 22 settembre 2006). "Regina della pace" (*Regina pacis*) è un attributo introdotto formalmente nel 1917 da Benedetto XV nelle *Litanie lauretane*. Oggi è molto utilizzato nella devozione mariana (si pensi alle apparizioni di Medjugorie, in cui è la stessa Madonna a essersi presentata con questo appellativo: "Kraljica Mira", in croato, o alla nota radio cattolica "Radio Maria").

<sup>8</sup> S. NICOLOSI, *Dichiarazione*, Diocesi di Noto, Vescovado, 11 febbraio 1988: "Da parte di sedicenti depositari di soprannaturali rivelazioni vengono diffusi (...) opuscoli contenenti presunti messaggi attribuiti a rivelazioni di Gesù e della Madonna. (...) tali opuscoli contengono inesattezze dottrinali e non presentano alcun minimo fondamento di credibilità circa le presunte soprannaturali rivelazioni; (...) anzi portano discredito all'autentico culto della Beata Vergine Maria e confusione e turbamento nella fede del popolo di Dio".

<sup>9</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Notificazione riguardante l'abolizione dell'Indice dei libri*, AAS (Acta Apostolicae Sedis) 58 (1966), 445, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).



contenenti rivelazioni private e resoconti di apparizioni<sup>10</sup> e stabilivano delle pene per i trasgressori della legge sulla censura e proibizione dei libri<sup>11</sup>.

La risposta fu che entrambe le norme dovevano ritenersi abrogate<sup>12</sup>; e non poteva essere altrimenti, facendo esse riferimento a uno strumento, l'Indice, non più in vigore. Paolo VI, infatti, con la Lettera apostolica motu proprio *Integrae servande* del 7 dicembre 1965, oltre a modificare il nome della *Sacra Congregazione del Sant'Offizio* (esistente dal 1908, quando aveva sostituito quello di *Inquisizione Romana e Universale*) in *Congregazione per la Dottrina della Fede* e indicare alcune norme per regolamentare l'attività dell'Ufficio, non aveva fatto alcuna menzione dell'*Index*, sicché al cardinale Ottaviani con la prima citata *Notificazione* (che in ogni caso, come detto, venne emanata dopo consulto con il pontefice sul punto) non era rimasto altro che chiarire, o ufficializzare, la non più vigenza dei due canoni sopra menzionati. Naturalmente si registrò una certa cautela, più che nell'attuarla, nel rendere pubblica ed evidente questa riforma epocale, al punto che in Italia essa divenne di pubblico dominio solo in seguito a un'intervista rilasciata da Ottaviani (che tra l'altro non era favorevole all'abolizione dell'Indice) al settimanale "Gente" nell'aprile del 1966. Fu in seguito a questo "scoop" (se non in un rapporto di causa/effetto, quantomeno in successione cronologica piuttosto esplicita) che alla Santa Sede arrivarono richieste di chiarimenti e si resero necessarie in un primo momento la *Notificazione* e in seguito il decreto della CDF<sup>13</sup>. In sostanza il popolo cattolico, a eccezione del clero (e non tutto!), prese cognizione della rivoluzione trascorso oltre un anno da quando questa si era compiuta (anche se poi, dal punto di vista ecclesiale, fin da subito – e almeno fino ai primi mesi del 1967, quando uscì il primo e unico numero di "Nuntius", una rivista nata con lo scopo di pubblicare una sorta di sostituto

---

<sup>10</sup> *Codex juris canonici* (1917), can. 1399, 5° comma: "Ipso iure prohibentur (...) libri ac libelli qui novas apparitiones, revelationes, visiones, prophetias, miracula enarrant, vel qui novas inducunt devotiones, etiam sub praetextu quod sint privatae, si editi fuerint non servatis canonum praescriptionibus".

<sup>11</sup> *Codex juris canonici* (1919), can. 2318, n. 1: "In excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam ipso facto incurrunt (...) eosdem libros aliosve per apostolicas litteras nominatim prohibitos defendentes aut scienter sine debita licentia legentes vel retinentes".

<sup>12</sup> **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Notificazione* (cf. nt. 1).

<sup>13</sup> Solo successivamente alla *Notificazione*, ricorda **H. WOLF**, *Index. Der Vatikan und die verbotenen Bücher*, München, 2006 (trad. it. *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, Donzelli, Roma, 2006, pp. 222-223), la soppressione dell'Indice attirò l'attenzione dell'opinione pubblica tedesca.



quadrimestrale dell'Indice – non mancarono incertezze su come comportarsi in concreto). La posizione della Santa Sede, peraltro, venne ribadita ancora una volta trent'anni dopo, in un comunicato stampa del 29 novembre 1996 della CDF<sup>14</sup>.

Da un'errata interpretazione di questi atti, o molto più probabilmente dalla loro mancata conoscenza, i capi della GOM, o loro poco avveduti consiglieri, dovettero formarsi un'errata convinzione su quel che si può e non si può fare quanto a diffusione *scritta* di presunte<sup>15</sup> apparizioni e rivelazioni. In particolare, il decreto del novembre 1966 chiariva che, pur venuta meno la vigenza dei cann. 1399 e 2318 *c.j.c.*, era comunque necessario "ricordare nuovamente il valore della legge morale, che vieta assolutamente di mettere in pericolo la fede e i buoni costumi"<sup>16</sup>. Anche la *Notificazione*, d'altra parte, era stata chiara al riguardo, comunicando che, in seguito a consultazione del papa (Paolo VI), l'Indice dei libri proibiti, pur non avendo più "forza di legge ecclesiastica con le annesse censure", restava "moralmente impegnativo", poiché ammoniva "la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi"<sup>17</sup>. Lungi dall'affermare la libertà di trascrivere, pubblicare e diffondere qualsiasi rivelazione privata prescindendo dal consiglio e dalla sorveglianza dei legittimi pastori (sacerdoti, vescovi), il documento prosegue asserendo che la Chiesa confida "nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani", e ripone una ferma speranza "nella sollecitudine vigile dei singoli Ordinari e delle Conferenze Episcopali", ai quali spetta "il diritto e il

---

<sup>14</sup> Nel comunicato, pubblicato sul Bollettino Sala Stampa Santa Sede n. 447 del 29.11.1996 (AAS, LXXXVIII, n. 12 (1996), 956-957) si legge: "Non è assolutamente valida l'interpretazione data da alcuni di una Decisione approvata da Paolo VI il 12 ottobre 1966 (si tratta di un "plenario conventu") e promulgata il 15 novembre dello stesso anno, in virtù della quale potrebbero essere liberamente diffusi nella Chiesa scritti e messaggi provenienti da presunte rivelazioni. Detta decisione si riferiva in realtà all'Abolizione dell'Indice dei libri proibiti, e stabiliva che – tolte le censure relative – rimaneva tuttavia l'obbligo morale di non diffondere e leggere quegli scritti che mettono in pericolo la fede e i costumi. Si richiama che per la diffusione di testi di presunte rivelazioni private, rimane valida la norma del codice vigente (1983) can. 823".

<sup>15</sup> Poiché si è nel campo del soprannaturale, per "presunte" apparizioni e rivelazioni si intende semplicemente la mancanza provvisoria di riconoscimento ecclesiastico. Se il riconoscimento è stato negato in via definitiva, è evidente che l'impedimento alla pubblicazione è *in re ipsa*.

<sup>16</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Notificazione*, cit.

<sup>17</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Notificazione*, cit.





dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi e, qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli”, aggiungendo che laddove non si riuscisse a prevenire la pubblicazione di testi impropri ed “emergessero dottrine e opinioni contrarie ai principi della fede e della morale” e i loro autori, “benevolmente invitati a correggerle”, si rifiutassero di provvedere, alla Santa Sede spetterebbe il diritto-dovere “di riprovare anche pubblicamente tali scritti, per provvedere con proporzionata fermezza al bene delle anime”. Ad avere contezza e comprensione di queste parole, non rimane spazio per l’inventiva d’intraprendenti messaggeri di Dio (i quali, certo, devono essere messi nelle condizioni – e questo cercò di fare il vescovo Nicolosi – di conoscere il quadro giuridico di riferimento).

In secondo luogo, chiunque asserisca di aver ricevuto rivelazioni deve tenere conto della disciplina relativa alla pubblicazione di testi su Scrittura, fede e morale contenuta nei cann. 822-832 del nuovo *codex juris canonici* (1983). Il can. 823, § 1, in particolare, stabilisce un diritto-dovere di vigilanza da parte dei pastori per evitare che si arrechino danni alla fede e ai costumi tramite scritti<sup>18</sup>. A fugare dubbi residui interviene poi il canone 824, § 2, con cui si estende tale disciplina a qualsiasi scritto destinato a essere diffuso tra i fedeli<sup>19</sup>. È inoltre sempre il Codice, can. 212, § 1, a stabilire che “I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti a osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa”; e che laddove siano riuniti in associazioni, can 305, § 1, sono soggetti “alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica”<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> *Codice di diritto canonico* (1983), can. 823, § 1: “Perché sia conservata l’integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l’uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi”.

<sup>19</sup> *Codice di diritto canonico* (1983), can. 824, § 2 : “Ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro”.

<sup>20</sup> Tale vigilanza si esercita per intervento del vescovo se si tratta di associazioni diocesane o che operino nel territorio della diocesi, ma la Santa Sede conserva un generale potere di intervento nei confronti di qualsiasi associazione di fedeli.



In terzo luogo, a prescindere dalla circostanza che la Chiesa, nel tempo, ha sviluppato una prassi relativa alle apparizioni e rivelazioni private dalla quale è possibile trarre elementi ricorrenti, utili a orientarsi<sup>21</sup>, esistono alcune norme ecclesiastiche contenute in un documento (non ufficialmente pubblicato fino al 2011<sup>22</sup>) della CDF del 25 febbraio 1978 (papa era ancora Paolo VI) che tratteggiano una procedura da porre in essere in casi del genere. Esso prevede “criteri positivi”, tra i quali l’aver appurato i fatti tramite una “seria indagine”, una “docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica” in chi afferma di aver avuto l’apparizione e/o ricevuto la rivelazione, una dottrina “esente da errore”; e “criteri negativi”, tra i quali “una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto”<sup>23</sup>. Naturalmente non ha interamente torto chi segnala che “l’esame di una rivelazione privata è un campo così delicato che non consente l’applicazione meccanica di alcuni criteri teoretici prestabiliti”<sup>24</sup>.

Infine, il *Catechismo della Chiesa cattolica* afferma (n. 67) che le rivelazioni private non appartengono al *depositum fidei*. Il loro ruolo, infatti,

«non è quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione

---

<sup>21</sup> Una rassegna fu fatta tempo addietro da **M. CASTELLANO**, *La prassi canonica circa le apparizioni mariane*, in *Enciclopedia Mariana. Theotokos*, Genova-Milano, 1954, 465-468.

<sup>22</sup> Il testo, inizialmente inviato ai vescovi, nel corso degli anni era stato pubblicato da vari editori ed era quindi ormai relativamente noto, se non altro a chi si occupava della materia. La CDF (prefetto cardinal Levada) ritenne che fosse pertanto arrivato il momento di tradurlo in più lingue e renderlo anche formalmente pubblico, ciò che avvenne, appunto, nel 2011 (*Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni*, Prefazione, 14 dicembre 2011, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)). Già nel 2008, peraltro, i vescovi – in occasione della XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio – avevano sottolineato l’importanza e l’attualità del problema legato alle asserite esperienze soprannaturali dei fedeli, e Benedetto XVI, in un passaggio dell’Esortazione Apostolica post-sinodale *Verbum Domini* (30 settembre 2010) aveva ricordato che il “valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall’unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa infatti per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa, Dio stesso parla a noi. Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. (...) La rivelazione privata (...) si manifesta come credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, e i fedeli sono autorizzati a dare a esso in forma prudente la loro adesione” (in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>23</sup> **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni*, 25 febbraio 1978, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>24</sup> **SUH AUGUSTINUS (KYUNG-RYONG)**, *Le rivelazioni private nella vita della Chiesa*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2000, p. 29.





definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica. (...) La fede cristiana non può accettare "rivelazioni" che pretendono di superare o correggere la Rivelazione di cui Cristo è il compimento. È il caso di alcune religioni non cristiane e anche di alcune recenti sette che si fondano su tali "rivelazioni"»<sup>25</sup>.

Qui è opportuno precisare che con l'espressione "rivelazioni private" la dottrina teologica ha forse inizialmente inteso, prudentemente, assegnare importanza a simili rivelazioni solo in ambito (appunto) privato, non in quello della fede pubblica della Chiesa (Ratzinger definisce la rivelazione pubblica "l'azione rivelativa di Dio destinata a tutta quanta l'umanità"<sup>26</sup>), a prescindere dal riconoscimento ecclesiale che esse abbiano avuto. È tuttavia evidente come queste rivelazioni, tanto più se riconosciute, difficilmente possano conservare sempre carattere privato, o almeno "domestico"; e infatti in molti casi il loro "raggio d'azione" è stato più ampio, talvolta amplissimo. Uno dei momenti fondativi del Cristianesimo, d'altro canto, è la rivelazione ricevuta da Maria a opera dell'arcangelo Gabriele, rivelazione di per sé privata, diversamente da altre fondamentali apparizioni, come quella di Cristo agli Apostoli dopo la resurrezione (più pubblica che privata) o quella, di cui parla Paolo, in cui Gesù "apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta" (1 Cor, 15, 6), pubblica a tutti gli effetti. Per evitare equivoci si potrebbe tornare alla categoria di "rivelazione particolare" adoperata dal Concilio di Trento, ma in ambito teologico queste distinzioni, perlopiù lessicali (dunque di per sé non fondamentali), sono sufficientemente note, quindi è inutile affaticarsi troppo, mentre in un contesto giuridico sono sostanzialmente inutili (purché sia chiara la sostanza della rivelazione regolamentata).

### **3 – Carismi, profetismo, superstizione. I rapporti tra il mondo delle associazioni e dei movimenti e l'autorità ecclesiastica**

Le rivelazioni private, si è detto, non possono imporre alla Chiesa nuove verità dottrinali da includere nel *depositum fidei*: si limitano a fornire indicazioni che aiutino a meglio addentrarsi nel mistero di Dio, per esempio rimarcando verità di fede dimenticate o trascurate in un dato momento storico. Da qui discende una conseguenza importante, ossia che

---

<sup>25</sup> *Catechismo della Chiesa cattolica*, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>26</sup> J. RATZINGER, *Il messaggio di Fatima – Commento teologico*, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).



esse sono “articoli di fede”, ai quali non è obbligatorio credere. Alla Parola, d'altra parte, è dovuta la *fede teologale*, mentre al dono profetico sono dovuti l'*accoglienza* (*Catechismo* n. 800) e il *discernimento* (*Catechismo* n. 801). E tuttavia, proprio la necessità del discernimento fa procedere il dono carismatico dalla Parola stessa, sicché esso suppone la fede teologale e a questa rinvia. Ecco perché né il ritenersi dotati di carismi, né il frutto dei carismi stessi (es. profezia) fanno venir meno il dovere dell'obbedienza gerarchica, e in particolare al vescovo. È questi che, dopo l'opera di prima valutazione, di segnalazione e di filtro posta in essere dal parroco, ha non solo gli strumenti adatti per un discernimento avvertito e autorevole, per una *critica* nel senso greco di κρίσις, ossia di attento esame, distinzione, separazione, giudizio, scelta; ha anche lo *status* adeguato per esercitare un'azione pastorale risolutiva. Va da sé che il discernimento, per essere davvero tale, deve fondarsi non solo su considerazioni teologiche<sup>27</sup>, ma anche sull'apporto fornito dalla scienza medico-psichiatrica, visto che chi ritiene di aver parlato con la Madonna potrebbe aver avuto un'allucinazione o soffrire di schizofrenia (tralasciamo quelle apparenti rivelazioni che, secondo la Chiesa, sono frutto dell'azione di Satana).

Siamo dunque qui in un ambito particolarmente delicato e che non è, eminentemente, né giuridico né pastorale ma psico-teologico; ed è forse per questo che esso non è disciplinato né dal c.j.c. né dal *Catechismo*. Un motivo significativo di tale circostanza è probabilmente il rapporto ambivalente che la Chiesa ha da sempre, e forse oggi più che mai, con la religiosità popolare (più diffusamente *infra*). Davanti a fenomeni che si presentano come carismatico-profetici, essa fa ricorso a una notevole cautela, sia nel riconoscerli sia nel rigettarli (le apparizioni mariane di Medjugorje rappresentano, in tal senso, un caso emblematico), consapevole della fetta non trascurabile di fedeli che li giudica autentici e degni di culto; una pura e semplice repressione non è auspicabile e sarebbe comunque difficilmente praticabile. E infatti, storicamente, la religiosità popolare è stata “sapientemente indirizzata, disciplinata, orientata in direzioni che, senza sopprimerla del tutto, ne limitassero il potenziale eversivo, ne contenessero i tratti eretici e paganeggianti”<sup>28</sup>. Il

---

<sup>27</sup> Delle proposte in tal senso sono state formulate dall'abate, teologo, mariologo ed esperto di apparizioni mariane **R. LAURENTIN**, *La Vierge apparaît-elle à Medjugorje?*, FX de Guibert, 1984 (trad. it *La vergine appare a Medjugorje?*, Queriniana, Brescia, 1991); **ID.**, *Multiplication des apparitions de la Vierge aujourd'hui. Est-ce-elle? Que veut-elle dire?*, Fayard, Paris, 1988 (trad. it *Le apparizioni della Vergine e i più grandi miracoli della Madonna*, Piemme, Casale Monferrato, 2001, pp. 51-67; 1ª ed. 1989).

<sup>28</sup> **M. MARZANO**, *Cattolicesimo magico. Un'indagine etnografica*, Bompiani, Milano,



clero, insomma, “non accoglie un’apparizione come una buona novella, ma come un brutto affare. (...) La prima preoccupazione (...) è di cercare il difetto, di occultare, limitare o reprimere il fenomeno insolito”, sicché il grosso delle apparizioni “sparisce prima ancora che se ne parli”<sup>29</sup>. Non dovrebbe stupire che le ultime apparizioni mariane riconosciute siano quella di Finca Betania, in Venezuela, ritenuta autentica dalla Santa Sede nel 1987 dopo quasi dieci anni di indagini (gli eventi risalgono al 1976) e quelle di Kibeho, in Rwanda, approvate dalla curia romana nel 2003, vent’anni dopo gli eventi (1981-1982). E tuttavia la proliferazione di apparizioni è (continua a essere) impressionante, sicché o lo sforzo pastorale non fa abbastanza per scoraggiare una devozione mariana scarsamente controllabile, o è impotente. E allora è lecito chiedersi se un intervento pastorale sia, da solo, sufficiente; se richieda modifiche e innovazioni; se possa beneficiare di una maggiore celerità nell’istruttoria dei singoli casi (sconfessare un’apparizione alla quale per anni hanno creduto centinaia o migliaia di fedeli, e che ne ha raccolti di nuovi o ha risvegliato alla fede quelli sopiti, può essere traumatico sul piano pastorale).

Vi è tra l’altro una certa difficoltà nell’individuare un criterio condiviso per stimare il numero delle apparizioni, potendo queste essere classificate in base al loro riconoscimento; alla fama e al seguito di fedeli che hanno suscitato; all’esistenza di indagini ecclesiastiche non ancora concluse<sup>30</sup>. Va da sé che si discute comunque di numeri consistenti, i quali tanto più colpiscono quanto più si tenga nel conto che le rivelazioni private, come detto, nulla possono aggiungere di contenutisticamente nuovo al *depositum fidei* concluso ed eternato dal Nuovo Testamento. È come se a un libro di medie dimensioni si accompagnassero parecchi volumi di note a pie’ di pagina e di appendici.

---

2009, p. 167.

<sup>29</sup> R. LAURENTIN, *Le apparizioni della Vergine e i più grandi miracoli della Madonna* cit., p. 8).

<sup>30</sup> P. APOLITO, *Internet e la Madonna. Sul visionarismo religioso in Rete*, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 28-29. Egli stima che dal 1945 al 2000 ne siano state dichiarate, nel complesso, quasi 700 (pp. 29-30); con la seguente precisazione: “Secondo alcuni sono molte di più, si parla di novemila casi di presenze o di culti nati da presenze mariane nel mondo. In realtà, se ci si riferisce ai casi più o meno famosi ed eclatanti, allora questo numero è del tutto esagerato per eccesso; se invece si fa riferimento alle esperienze visionarie o paranormali dei devoti, allora il numero potrebbe essere di gran lunga superiore e sfiorare le cifre a sei zeri” (p. 30). Apolito ritiene inoltre che l’effervescenza di apparizioni negli anni ’80 del secolo scorso sia in parte dovuta all’elezione al soglio petrino di Giovanni Paolo II, notoriamente assai devoto alla Madonna (p. 33).



Non bisogna dunque perdere di vista le difficoltà complessive in cui la Chiesa è costretta a muoversi, legate alla fisionomia acquisita negli anni dai rapporti tra il mondo movimentista carismatico e la gerarchia. Gruppi di preghiera di Padre Pio (in uno dei quali, come detto, la GOM mosse i primi passi e si sviluppò) e circoli mariani entrano spesso in conflitto con le parrocchie, ed è il motivo per cui talvolta essi cercano di ingraziarsi i parroci; sempre che lo facciano, visto che di fatto tendono a non riconoscerne l'autorità, essendo il parroco espressione di quel clero secolare proclive alla composizione dei conflitti, aperto al pluralismo delle idee, spesso "resistente a qualsiasi deriva emozionale" e in generale "poco disposto a considerare il cristianesimo un affare per pochi, per ribattezzati [leggi: Rinnovamento nello Spirito] o per fanatici"<sup>31</sup>.

I leader di gruppi frangisti costruiti intorno ad apparizioni, d'altro canto, si vedono investiti da un riconoscimento di autorevolezza da parte dei propri seguaci. Il veggente "che si vanta di avere un filo diretto con il Cielo, spesso ha più credito di un vescovo o dello stesso papa"<sup>32</sup>. Questa distanza teologico-formativa, attitudinale, gerarchica, tra i due "mondi" agevola il consolidamento di quella sorta di confino della superstizione all'ambito delle piccole cerchie iniziatiche di fedeli, sicché "le tendenze e pratiche superstiziose, ancorché proibite, sono tuttavia spesso largamente condivise e vengono confinate nella sfera privata"; ed è in tale sfera che sembrano essere transitati i miracoli, entro culture "nelle quali l'esperienza pubblica si è modellata sotto l'azione delle tecniche collaudate e della scienza, attraverso la separazione della sfera religiosa da quella politica", sicché la barriera che i miracoli non possono oltrepassare è "appunto quella che garantisce l'esperienza pubblica dalle irruzioni delle credenze private"<sup>33</sup>. Per *superstizione* si intende qui un'irrazionalità del tutto a-critica, a-problematica, manifestamente ingenua, che vede nessi causali in fenomeni (benèfici o dannosi) perfettamente spiegabili senza ricorrere a interventi soprannaturali (la definizione che ne diede Florenskij, oltre un secolo fa, è più ristretta<sup>34</sup>, ma ancora utilizzabile in casi specifici<sup>35</sup>). Si

---

<sup>31</sup> M. MARZANO, *Cattolicesimo magico* cit., p. 179.

<sup>32</sup> R. LAURENTIN, *Le apparizioni della Vergine e i più grandi miracoli della Madonna* cit., p. 26.

<sup>33</sup> C.A. VIANO, *Le imposture degli antichi e i miracoli dei moderni*, Einaudi, Torino, 2005, pp. 148-149.

<sup>34</sup> P. FLORENSKIJ, *Sulla superstizione e il miracolo*, SE, Milano, 2014, p. 37: "La superstizione è un modo di rapportarsi a una cosa o a un accadimento che ci induce a percepirla come dovuti a una forza malefica e diabolica; essi vengono interiormente colti come qualcosa di malvagio, malefico e privo di senso. Tramite la superstizione noi vediamo nelle cose il non lecito, il frutto sinistro e oscuro di forze che mirano a tramutare



tratta, è vero, di una nozione *lata* e non particolarmente utile, in quanto poco aggiunge al concetto di “credulità”, con cui solitamente si indica chi sia particolarmente ingannabile in quanto disposto a credere facilmente alle apparenze o al giudizio altrui.

Per i non credenti, specialmente per gli atei “militanti”, la differenza tra fede e superstizione è trascurabile, ammesso che ve ne sia. Controintuitivamente, essa è un problema quasi più per la fede che per chi non crede, a causa dell’immagine poco “evoluta” che getta, come un’ombra, sulla reputazione delle religioni<sup>36</sup>, in particolare quelle monoteistiche, tanto più nella modernità. Voltaire, secondo cui “la superstizione sta alla religione come l’astrologia, figlia pazza di una madre saggia, sta all’astronomia”, è convinto che non si debba “cercar di nutrir di ghiande coloro che Dio degna di nutrir di pane”<sup>37</sup>. Anche in età pre-moderna, tuttavia, in un passo del *De natura deorum*<sup>38</sup> Cicerone distingue

---

tutto in empietà; proviamo uno strano terrore ma, curiosi e appassionati, non riusciamo a smettere di contemplarle; qualcosa di estraneo e di oscuro si fa strada dentro di noi e di noi si impadronisce”.

<sup>35</sup> Lo scorso luglio, per esempio, un sacerdote di Cava de’ Tirreni (Salerno), su richiesta di un gruppo di preghiera cattolico e di alcuni imprenditori, effettuò a Castellammare di Stabia un singolare “esorcismo” (con acqua benedetta) da un elicottero, nella speranza di veder risolti i gravi problemi economici, sociali, politici, ambientali della cittadina, attribuiti anche alla presenza del diavolo, ciò che sarebbe stato comprovato dalla moltiplicazione di furti nelle chiese, danneggiamenti di croci, madonnine gettate in dirupi, episodi interpretati come frutto dell’attività di sette esoteriche. È tuttavia evidente che se il Comune è in dissesto, la ragione va ricercata nel rifiuto, o nell’impossibilità materiale, dei cittadini di pagare le imposte locali, o nell’avidità e nella stoltezza tipicamente umane nella gestione delle pubbliche casse, non nell’azione diretta o indiretta del demonio, che potrebbe finire con l’assumere funzione quasi assoluta.

<sup>36</sup> Es. gli sforzi di J. MELLOTT, *La superstition, ersatz de la foi*, Fayard, Paris, 1959 (trad. it. *La superstizione surrogato della fede*, Paoline, Catania, 1960).

<sup>37</sup> VOLTAIRE, *Trattato sulla tolleranza*, Editori Riuniti, Roma, 205, pp. 109-110 (1<sup>a</sup> ed. 1966).

<sup>38</sup> CICERONE, *De natura deorum*, II [71]: “(...) cultus autem deorum est optumus idemque castissimus atque sanctissimus plenissimusque pietatis, ut eos semper pura integra incorrupta et mente et voce veneremur” (“Non c’è nulla di più elevato, di più puro, di più venerabile e di più sacro del culto degli dèi, purché li si veneri con purezza, rettitudine e integrità di mente e di parola”); [72]: “(...) qui totos dies precabantur et immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, superstitioni sunt appellati, quod nomen patuit postea latius” (“Coloro i quali pregavano e sacrificavano tutto il giorno affinché i propri figli sopravvivessero, furono chiamati “superstiziosi”, nome che in seguito assumerà un significato più ampio”); “qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam relegerent, [i] sunt dicti religiosi ex relegendo, [tamquam] elegantes ex eligendo, [tamquam] [ex] diligendo diligentes, ex



tra religione “ufficiale”, degna di credito, e “superstizione” da ritenere inopportuna, fuori misura, ingiustificata. I superstiziosi, infatti, vengono individuati in coloro che sacrificano tutti i giorni per ingraziarsi gli dèi, mentre *religio* è sì lo zelo di compiere (bene) i riti necessari sulla base di quanto stabilito e consolidato dalla tradizione e dagli scritti liturgici (da qui la tesi secondo cui *religio* deriverebbe da *relegere*). La *superstitio* si avrebbe quando si va oltre, quando si eccede, ponendo in essere pratiche che non godono di pubblica approvazione e dunque destinate a essere (o a restare) confinate nel privato.

Anche san Tommaso ricollega la superstizione all'eccesso, tuttavia ritiene che essa, nei termini in cui viene definita da Cicerone, non sia contraria alla “vera” religione.<sup>39</sup> L'aquinate osserva che si sbaglia nel qualificare “superstizioso” chi prega e sacrifica quotidianamente, perché ciò è conciliabile con la pratica della vera religione<sup>40</sup>. Egli afferma anzi che non è neppure possibile avere “eccesso” nella vera religione, perché “non contingit aequale Deo reddere eius quod debemus” (“non è possibile rendere a Dio nella misura dovuta quel che gli dobbiamo”)<sup>41</sup>. Rispondendo tuttavia idealmente ad Agostino (*De Decem Chordis*), Tommaso scrive che la superstizione è effettivamente un eccesso rispetto alla (vera) religione, ma non per la frequenza del culto: la superstizione è vizio perché si esercita il culto a *chi* non si deve o *come* non si deve (“quia exhibet cultum divinum vel cui non debet, vel eo modo quo non debet”)<sup>42</sup>; nel primo caso – egli precisa – si ha idolatria, divinazione e vana

---

intelligendo intelligentes;” (“Coloro i quali, invece, che riconsideravano e, per così dire, rileggevano tutte le pratiche del culto furono detti religiosi, dal verbo *relegere*, così come “eleganti” deriva da *eligere*, “diligenti” da *diligere*, “intelligenti” da *intellegere*”); “his enim in verbis omnibus inest vis legendi eadem quae in religioso. ita factum est in superstizioso et religioso alterum vitii nomen alterum laudis. Ac mihi videor satis et esse deos et quales essent ostendisse” (“in tutte queste parole è implicito lo stesso significato di *legere* che si trova in “religioso”. Accadde così che il termine “superstizioso” indicasse un difetto e “religioso” un pregio”).

<sup>39</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 92, art. 1, arg. 1: “Sed religio ponitur in definitione superstitionis, dicitur enim superstitio esse religio supra modum servata, ut patet in Glossa ad Coloss. II, super illud, quae sunt rationem habentia sapientiae in superstitione. Ergo superstitio non est vitium religioni oppositum” (“Ora, la religione è posta nella definizione della superstizione, si dice infatti che la superstizione sia la religione osservata in modo eccessivo, come nella Glossa a quel testo paolino: “sono cose che hanno sì ragione di sapienza, ma in forma di superstizione”. La superstizione pertanto non è un vizio contrario alla religione”).

<sup>40</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 92, art. 1, arg. 2.

<sup>41</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 92, art. 1, arg. 3.

<sup>42</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 92, art. 1, co.





osservanza<sup>43</sup>, tutte pratiche condannabili in quanto opera dei demoni<sup>44</sup>. In epoca illuminista sarà poi, tra gli altri, il Muratori, erudito e canonista, ad affrontare l'argomento ravvisando anche lui superstizione "quando alcuno ingannato nella sua opinione o crede di dover onorare Dio con altro culto, o forma diversa dalla prescritta da lui; o crede che s'abbiano a contribuire onori divini a chi non è Dio, o incautamente mischia colle divine cose le profane"<sup>45</sup>. Qual è la causa di queste "frodi", "biasimevoli sciocchezze", "mal'erbe"? È "per lo più l'umana cupidigia unita coll'ignoranza"<sup>46</sup>.

Si tenga infine a mente che il mondo protestante considera storicamente un'evitabile forma di superstizione il culto cattolico "politeista" di santi e beati, e in particolare il valore salvifico-curativo attribuito alle loro reliquie; e che dal canto loro i cristiani guardavano ai pagani come a gente vittima delle più assurde superstizioni.

La situazione complessiva vede dunque gravare sulla Chiesa l'obbligo di non essere troppo severa (prudente sì, intransigente no) nei confronti di rivelazioni private e religiosità popolare, per non rischiare di agevolare, consolidare o ampliare lo scivolamento del mondo carismatico-movimentista in territori di frangia che sfuggano (volontariamente o meno) al monitoraggio pastorale del clero. Allo stesso tempo, nessun fedele, convinto di essere destinatario del dono della profezia, può sottrarsi al discernimento dell'autorità ecclesiastica né all'obbedienza ai pastori. Quel che si trovava scritto negli opuscoli della GOM, ossia che il "Concilio Vaticano II ha riconsentito il diritto alla informazione leale fra le persone oneste", è pertanto asserzione – se ricollegata all'intento di chi quei testi scrisse e diffuse – priva di fondamento. Ed è pressoché innegabile come la GOM abbia agito fin da subito, e sempre più nel corso degli anni, non solo in spregio a una sana e armonica relazione pastorale con l'ordinario diocesano, ma anche in violazione del diritto canonico, nel complesso autoescludendosi dalla comunione con la Chiesa. La "scomunica" del vescovo Nicolosi – il quale, tra l'altro, impose ai sacerdoti di "astenersi dal partecipare a eventuali riunioni organizzate, anche a fini di preghiera, dai sedicenti depositari di tali messaggi" – non dissuase infatti in alcun modo i vertici dell'associazione dal portare avanti la

<sup>43</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 92, art. 2, co.

<sup>44</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 92, art. 2, ad. 2.

<sup>45</sup> L.A. MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane di Lodovico Antonio Muratori*, t. quinto, Società Tipografica De' Classici Italiani, Milano, 1837, p. 108.

<sup>46</sup> L.A. MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane di Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 108.



propria attività. Essi, anzi, considerarono le condanne e gli ammonimenti episcopali come segni di ingiusta persecuzione, da cui trarre ulteriore spinta a non deviare dalla "retta via"<sup>47</sup>. Non solo: pare che tra le rivelazioni divine ve ne fosse una riguardante proprio il clero diocesano – secondo un meccanismo non ignoto ai culti di nuova fondazione, che talvolta vedono sbocciare rivelazioni "secondo" dirette a contestare chi metta in dubbio le rivelazioni "prime" e la buona fede dei loro profeti<sup>48</sup> – in cui Gesù, con stile infelice, affermava: "Non è lecito né al vescovo, né al sacerdote disprezzare le verità e neanche può traviare la verità"<sup>49</sup>. Nel far tutto ciò, i responsabili della congrega disattendevano il n. 801 del *Catechismo*, in base al quale

«Nessun carisma dispensa dal riferirsi e sottomettersi ai Pastori della Chiesa, "ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono", [Conc. Vat. II, *Lumen gentium*, 12] affinché tutti i carismi, nella loro diversità e complementarità, cooperino all'"utilità comune" (1Cor 12,7)»<sup>50</sup>.

Forse *stricto sensu* la facoltà di vedere e di ascoltare Dio, la Madonna, i santi è più un "dono dello Spirito" che un "carisma", ma le rivelazioni private vanno comunque esaminate e valutate nel contesto del dono della profezia, ed è stata la Congregazione per la Dottrina della Fede, con l'allora prefetto cardinale Ratzinger, a collegare rivelazioni private, dono della profezia e carisma, intendendo la capacità di profetare non come mera abilità nel predire il futuro (si sarebbe dei semplici indovini), ma quale sapere

"spiegare la volontà di Dio per il presente e quindi mostrare la retta via verso il futuro", sicché "il profeta viene incontro alla cecità della volontà e del pensiero e chiarisce la volontà di Dio come esigenza e indicazione per il presente. L'importanza della predizione del futuro

---

<sup>47</sup> Venne infatti diffuso un libretto intitolato *La Grande Opera di Maria* in cui si poteva leggere: "Enorme è la confusione determinata dalla lettera pastorale, ma le creature scelte da Dio per questo grande progetto d'amore continuano il loro impegno, mentre il Signore intensifica la sua presenza per rassicurare, incoraggiare e invitare ad andare avanti: andate avanti, prima di voi lo hanno fatto a me" (R. SCHEMBRI, "Ecco il piazzale delle apparizioni", cit.). Non proprio una dichiarazione di obbedienza, *ça va sans dire*.

<sup>48</sup> Si può fare l'esempio di Joseph Smith, fondatore del mormonismo, che per spegnere le proteste della moglie Emma, poco propensa ad assecondare la poligamia del marito, disse di aver ricevuto una nuova rivelazione in cui Dio invitava la donna ad accettare la dottrina del "plural marriage" e dunque a condividere lo sposo con altre mogli.

<sup>49</sup> D. BOCCHIERI, *I "fuoriusciti" e la regola del silenzio. "Oltre 8mila rivelazioni dai santi"*, "Giornale di Sicilia", 23 dicembre 2007.

<sup>50</sup> *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit.



in questo caso è secondaria. Essenziale è l'attualizzazione dell'unica rivelazione"<sup>51</sup>.

Da qui il cardinale ricollega "il carisma della profezia con la categoria dei segni del tempo", che è stata rimessa in luce dal Vaticano II: "... Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo?" (Lc, 12, 56)<sup>52</sup>. Già San Paolo, d'altra parte, chiama la "varietà delle lingue" ("γέννη γλωσσῶν") – ossia il dar momentaneamente voce umana allo Spirito anche con funzione profetica – sia "carisma" ("Διαρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσὶν (...)") sia "dono dello Spirito" ("Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν (...)") (1 Cor, 12, 4-11). Di recente, infine, Francesco ha detto che il carisma, *inteso cristianamente*, è "un dono", precisando che esso viene dato a qualcuno "non perché sia più bravo degli altri o perché se lo sia meritato: è un regalo che Dio gli fa, perché con la stessa gratuità e lo stesso amore lo possa mettere a servizio dell'intera comunità, per il bene di tutti".<sup>53</sup> Un dono che non ci si può riconoscere da soli, perché è "all'interno della comunità che sbocciano e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre; ed è in seno alla comunità che si impara a riconoscerli come un segno del suo amore per tutti i suoi figli"<sup>54</sup>. Viste le reiterate precisazioni papali, non dovrebbe stupire quanto scriveva già diversi decenni fa Karl Rahner, ossia che la storia della teologia mistica è storia di

"svalutazione, almeno speculativa, del profetismo, e della valorizzazione della pura contemplazione (...) giacché la prima è più pericolosa della seconda e rischia più facilmente di entrare in conflitto con gli organismi ufficiali e permanenti della chiesa"<sup>55</sup>.

Tornando alla vicenda da cui si è preso spunto, il successore di Nicolosi, monsignor Giuseppe Malandrino, non si mostrò meno scettico sull'attività del gruppo, pur usando toni più morbidi<sup>56</sup>. Del tutto intransigente fu invece monsignor Mariano Crociata – che guidò brevemente la Diocesi di Noto dopo Malandrino, prima di essere nominato Segretario Generale della CEI – che nel 2007 disconobbe

---

<sup>51</sup> J. RATZINGER, *Il messaggio di Fatima – Commento teologico*, cit.

<sup>52</sup> J. RATZINGER, *Il messaggio di Fatima – Commento teologico*, cit.

<sup>53</sup> FRANCESCO, *Udienza generale*, "Carismi: diversità e unità", Piazza San Pietro, 1 ottobre 2014, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>54</sup> FRANCESCO, *Udienza generale*, "Carismi: diversità e unità" cit.

<sup>55</sup> K. RAHNER, *Les Revelations privées*, in *Revue d'ascétique et Mystique*, 25, 1949, p. 507.

<sup>56</sup> Malandrino dichiarò: "Ho sentito parlare del fenomeno [i successi proselitistici della GOM] ma nulla di più. Su queste cose conoscete la prudenza della Chiesa. L'apparizione che riconosco senza alcun dubbio è la Parola di Dio. Ci vuole prudenza. Credo proprio che sia necessario essere cauti" (C. IOZZIA, "Maria è apparsa ad Ispica" cit.).



ufficialmente l'associazione (sciogliendo d'imperio il gruppo di preghiera "Padre Pio" della chiesa della Madonna del Carmine, in seno a cui, come accennato, la GOM era nata<sup>57</sup>) e in un'intervista del mese successivo la bollò come "setta"<sup>58</sup>, informando di aver anche intimato al parroco della

---

<sup>57</sup> La diocesi rese pubblico un "comunicato" in cui si informava che il 10 novembre 2007 il vescovo aveva inviato una lettera all'Arcivescovo di Manfredonia-Vieste (monsignor Domenico D'Ambrosio), delegato pontificio e direttore generale dei gruppi di preghiera "Padre Pio" in Italia, per riferirgli che la GOM, priva di qualsiasi "riconoscimento ecclesiale" e rispetto alle cui pratiche la Chiesa era "completamente estranea", aveva "mancato di obbedienza all'Autorità Ecclesiastica, di conformità agli orientamenti pastorali e, dalla sua costituzione, alle norme dello statuto", sì da rendere necessario l'intervento del vescovo.

<sup>58</sup> Crociata disse infatti: "Per quanto mi riguarda sono una setta, nel senso tecnico del termine, come si può desumere da un qualunque manuale di storia delle religioni. Sono, cioè, un gruppo a parte, che non ha nulla a che vedere con la Chiesa cattolica. Hanno le loro regole, la loro credenza, la loro organizzazione. Attingono sì molto al patrimonio religioso della Chiesa, ma non sono un'espressione della Chiesa" (D. BOCCHIERI, *I misteri della "Grande Opera di Maria"*, in *Giornale di Sicilia*, 23 dicembre 2007). Canonisti, storici e sociologi della religione hanno gli strumenti per cogliere il senso delle parole di Crociata; non è detto che sia così per il comune fruitore dei media, che all'epoca fecero ampio uso della qualifica "setta" con riguardo alla GOM. Perlomeno nella sua versione *mainstream*, che rimarca elementi negativi quali il cd. "lavaggio del cervello", percorsi iniziatici di ingresso e una sostanziale difficoltà di uscita in caso di ripensamenti e rotture, essa va tuttavia usata con cautela. Salvo casi estremi, e solitamente di rilevanza penale, di "setta" sarebbe infatti meglio parlare (come faceva appunto monsignor Crociata) in un'accezione neutra e storico-etimologica: nella misura in cui, cioè, si sia in presenza di un gruppo internamente strutturato; con un numero di fedeli non trascurabile e un certo radicamento nel territorio; originato dentro una religione o confessione esistente, dalla quale – per via di innovazioni di natura gerarchica, teologica o liturgica – si sia poi "separato", ufficialmente, volontariamente o comunque di fatto. L'etimo del termine "setta", non per nulla, riporta al verbo latino *secare* ("tagliare") e indicherebbe congregazioni separate da una congregazione (chiesa) madre, più ampia. Vi è anche chi ricollega la parola al verbo latino *sector*, rafforzativo di *sequor* ("seguire"), e in questa direzione segnalerebbe la messa in pratica dell'insegnamento di un capo religioso. A ben vedere, il termine latino *secta* vuol dire, senza connotazioni negative, "regola di vita" (ossia modo di pensare o di vivere), "fazione politica", "scuola filosofica" (es. quella epicurea o aristotelica) e "congrega religiosa". Non deve quindi stupire che negli studi specialistici si preferisca l'espressione "nuovi movimenti religiosi" per descrivere quelle stesse realtà prima classificate come "sette" o "culti", e "nuove religioni" per riferirsi ai gruppi più grandi e organizzati (pure tali etichette, comunque, non sono accolte unanimemente). Al di là, comunque, della migliore definizione possibile, il fenomeno di cui si discute viene quasi da tutti inteso quale frutto di allontanamenti da confessioni tradizionali o comunque maggioritarie, ciò che accade quando il nuovo movimento entra in palese conflitto con l'autorità (ecclesiastica o comunque religiosa) intorno a cui gravita e si rifiuta di "tornare nei ranghi". Si assiste così alla separazione fra una "piccola tradizione" e la "grande tradizione" con cui [la



chiesa di interrompere con essa qualsiasi rapporto<sup>59</sup>. Qualche mese più tardi, in occasione dell'assemblea pastorale diocesana, davanti a 97 sacerdoti, affermò che i seguaci delle comunità estranee alla Chiesa (come la GOM) avrebbero potuto assistere alla celebrazione della messa ma non ricevere l'eucaristia, e non avrebbero potuto contrarre matrimonio religioso o concordatario, né accedere alla prima comunione e alla confermazione.

#### 4 – Dissidio insanabile: intervento pastorale e rimedi canonistici

Ci si potrebbe a questo punto chiedere: poiché i richiami pastorali fatti dai vescovi non sempre sortiscono l'effetto sperato, la *scomunica* – quella canonica, non giornalistica – non può soccorrere in casi simili? Sì e no.

In primo luogo, il *codex juris canonici* prevede circostanze che escludono l'imputabilità o l'applicabilità della pena, o che legittimano a beneficiare di attenuanti. Non imputabili sono "Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente" (can. 1322). L'imputabilità, tuttavia, si presume (can. 1321, 3°). Non punibili sono invece i soggetti che hanno agito in una serie di circostanze elencate dal can. 1323, 2°, che esclude l'imputabilità di chi "senza sua colpa ignorava di violare una

---

prima] non è stata capace di convivere. Alle frange del mondo cattolico, nuovi movimenti religiosi sono sorti intorno ad apparizioni mariane non riconosciute e a veggenti le cui rivelazioni private si sono rivelate incompatibili con la dottrina della Chiesa» (L. BERZANO, M. INTROVIGNE, *La sfida infinita. La nuova religiosità nella Sicilia centrale*, Sciascia, Caltanissetta, 1994, p. 34).

<sup>59</sup> Si tratta del parroco della chiesa della Madonna del Carmine di Ispica e storico sostenitore della GOM. Il vescovo fu categorico: "Non è in comunione con il vescovo. Gli ho comunicato che non lo sarà fino a quando continuerà ad avere rapporti con quel gruppo" (D. BOCCHIERI, *I misteri della "Grande Opera di Maria"* cit.). In seguito all'intervento di Crociata, il sacerdote tenne un comportamento nella sostanza obbediente, ma dissidente quanto ai contenuti della valutazione episcopale: "In forza di tale ruolo [quello di parroco, *N.d.A.*] ho subito accolto i suggerimenti di monsignor Crociata, allontanandomi dal gruppo di preghiera "Padre Pio" che ha esautorato e sciolto subito dopo. (...) Non mi rendo conto da cosa possa scaturire questa proibizione. In modo probabile, è opera di invidiosi. Infatti, la [leader carismatica] si trova ora agli arresti poiché è stata perseguitata **come, in fondo, lo è stato lo stesso Gesù**. Lei è una donna semplice, una delle poche che incarna davvero la parola di nostro Signore. La [veggente] piangeva addirittura lacrime di sangue durante la Quaresima e quando il popolo stava male il suo corpo si riempiva di macchie rosse" (E. BRUGALETTA, *Il prete esorcista Padre Pace difende gli adepti della setta*, 16 settembre 2008, in [www.corrierediragusa.it](http://www.corrierediragusa.it)).



legge o un precetto”, aggiungendo che “all’ignoranza sono equiparati l’inavvertenza e l’errore”. Per *ignoranza* deve intendersi la mancata conoscenza del precetto; per *inavvertenza* l’insufficiente attenzione; per *errore* una conoscenza (o interpretazione) erronea. Affinché siano cause esimenti, queste evenienze devono naturalmente essere incolpevoli. Non solo: l’onere della prova è a carico del possibile reo, perché stando al can. 15, 2°, “L’ignoranza o l’errore circa la legge o la pena (...) non si presumono”. Secondo quanto precisa però il can. 1325, “L’ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione nell’applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324”. Questo significa che l’ignoranza dev’essere incolpevole. Colpevole è invece l’ignoranza *crassa* o *supina* o *affettata*, ossia dovuta a pigrizia o disinteresse, senza che si faccia nulla per eliminarla (*crassa* o *supina*); oppure intenzionale, avente cioè lo scopo di precostituirsi una giustificazione che permetta di violare la legge canonica impunemente (*affettata*).

Se il quadro giuridico è quello appena accennato, vi sono cause di esclusione di imputabilità o punibilità, oppure circostanze attenuanti, applicabili al caso della GOM (e ad altri analoghi)? I quattro capi sarebbero (stati) senza dubbio imputabili, non essendo mai emersi (nemmeno nel corso del processo penale) dubbi sulla loro capacità di intendere e di volere. Quanto alla punibilità, ammesso che inizialmente essi si trovassero in una condizione di ignoranza (o di labile o erronea conoscenza) della disciplina canonistica relativa alla diffusione di rivelazioni private, quasi subito il vescovo si adoperò per fornire le indicazioni necessarie. È dunque evidente che ignoranza, inavvertenza o errore, se vi furono, non possono certo ritenersi incolpevoli (sulla scorta di quanto dispone il can. 1325). Quanto alle attenuanti, in virtù delle quali la pena viene “mitigata” o sostituita con una (più lieve) penitenza, l’art. 1324, 1°, 9) contempla l’ignoranza incolpevole che alla legge o al precetto fosse collegata una pena: circostanza, questa, possibile ma improbabile, soprattutto in seguito a pubbliche sconfessioni episcopali<sup>60</sup>.

In secondo luogo, la scomunica – sia essa *latae sententiae* (automatica, al compimento di certi atti previsti dalla legislazione canonica) o *ferendae sententiae* (comminata formalmente, tramite sentenza o decreto, da un organo ecclesiale a ciò legittimato)<sup>61</sup> – colpisce una persona

---

<sup>60</sup> Va tenuto peraltro conto che nell’applicazione dell’art. 1324, qualora si riscontri effettivamente una delle attenuanti di cui al n. 1, il n. 3 della norma stabilisce che non si procede all’applicazione della (pena della) scomunica *latae sententiae* (su cui a breve nel testo principale).

<sup>61</sup> *Codice di diritto canonico*, can. 1314.





fisica, sicché un'associazione, per quanto "pericolosa" o che comunque sostenga tesi erranee dal punto di vista ecclesiale e teologico, non potrebbe venire scomunicata: questa pena può semmai essere irrogata nei confronti dei suoi capi, singolarmente considerati (a conti fatti cambia poco).

In terzo luogo, se per un verso in presenza di *eresia* e di *scisma* la Santa Sede si trova in dovere di reagire in via formale (canonistica)<sup>62</sup>, ravvisare in concreto tali delitti può non essere facile. Essi – al titolo del c.j.c. "Delitti contro la religione e l'unità della Chiesa" – sono previsti dal can. 1364, § 1, secondo cui "L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*". Consistono entrambi in una *separazione* dalla Chiesa: nel primo caso si tratta di una separazione anzitutto dottrinale (o teologica); nel secondo di una separazione disciplinare (o ecclesiale). Quanto agli elementi che integrano le due fattispecie, il can. 751 così stabilisce sull'eresia: "Vien detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa"; l'apostasia è invece "il ripudio totale della fede cristiana"; lo scisma, infine, è "il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti". Se viene rigettato il dogma della *Transustanziazione* (proclamato dal Concilio di Trento nel XVI secolo e oggi affermato dal *Catechismo* al n. 1376), come fecero i responsabili "teologici" della GOM con la convinzione che Cristo non sia presente nell'ostia (il "pane" di cui

---

<sup>62</sup> Quando si tratta di scomunica *latae sententiae*, la Santa Sede non può stabilire discrezionalmente, volta per volta, se si debba o meno comminare la pena, ma è comunque necessario un attivarsi del clero (del vescovo e della Congregazione per la Dottrina della Fede) che porti a un iniziale *monitum* (vale a dire un ammonimento formale *ex* can. 1347, § 1: "Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi") al quale, in assenza di conseguente ravvedimento, fa seguito un decreto di scomunica (solitamente consegnato dal vescovo al destinatario). Non per nulla questa pena (insieme all'interdetto e alla sospensione) rientra fra quelle "medicinali", il cui fine principale – a differenza delle "pene espiatorie", meno gravi – è la "cura" del colpevole, il suo ravvedimento, non la sua punizione. Il can. 1344, inoltre, rimette al prudente apprezzamento del giudice la possibilità, in certi casi, di differire l'applicazione della pena o perfino di evitarla: "Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può: 1) differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori; 2) astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato e abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito; (...)".



parla il Concilio cinquecentesco) durante il sacramento dell'Eucaristia<sup>63</sup>, si è in presenza di un atto più che sufficiente a integrare l'ipotesi di eresia (scrive san Paolo ai Galati 1, 8: "(...) se anche noi stessi, o un angelo del cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema!"). Per ciò che attiene invece all'ipotesi di scisma, la situazione concreta può rivelarsi sfuggente, sebbene per appurare la ricorrenza della fattispecie possano soccorrere la casistica e la giurisprudenza. Nella vicenda che vide protagonista la GOM si registrò senz'altro una ribellione (e un'evidente ostilità) all'autorità del vescovo da parte dei capi del gruppo, ma occorre distinguere tra casi di *disobbedienza*, che non portano automaticamente alla scomunica, e casi che invece tale conseguenza producono. A margine va infine precisato che, come visto, il can. 1364, § 1 contempla pure l'ipotesi di *apostasia*, vale a dire, ex can. 751, il rifiuto *in toto* della fede cristiana, o meglio: dei suoi contenuti essenziali. Essa si distingue dunque dall'eresia, perché sotto il profilo giuridico-ecclesiastico – come scrive Rahner – eretico è "colui che, dopo il battesimo, e conservando il nome di Cristiano, ostinatamente si rifiuta o pone in dubbio una delle verità che nella fede divina e cattolica si devono credere".<sup>64</sup> Una delle verità, non tutte. Vero è che, a differenza dell'eretico, solitamente l'apostata crede (sa) di non essere più in comunione con la Chiesa (in caso contrario, non essendo supportato da un grado "minimo" di adesione alle dottrine ufficiali, coltiverebbe una convinzione infondata e illusoria), e in tal senso ci si può chiedere se i membri della GOM si ritenessero ancora realmente cattolici; e vero è pure che l'eretico è in teoria ancora "correggibile" tramite l'intervento e il sostegno pastorale e le sanzioni canoniche, mentre l'apostata, tanto più se lucido e conclamato, è perlopiù "irrecuperabile", come in effetti i dirigenti dell'associazione iblea avevano ampiamente mostrato di essere. Per restare tuttavia fedeli al dettato del can. 751, l'espressione "rifiuto totale della fede cristiana" ("*fidei christianae ex toto repudiatio*") richiama evidentemente (anche) elementi dottrinali e non solo (o non tanto) aspetti psico-comportamentali; chiama cioè direttamente in causa i connotati dottrinali centrali e irrinunciabili del cristianesimo, tra i quali senz'altro la convinzione della presenza di Cristo nell'ostia durante l'Eucaristia (che come detto veniva negata dalla GOM), ma anche i misteri del Verbo incarnato, di Cristo quale Figlio di Dio, della Trinità; i quali ultimi, però, a quel che se ne sa

<sup>63</sup> La congrega diffondeva la dottrina secondo cui Gesù non sarebbe più presente nell'eucaristia, avendo Egli rivelato: "Non sono più disposto a farmi macellare".

<sup>64</sup> K. RAHNER, *Che cos'è l'eresia*, Paideia, Brescia, 1964, p. 29 (testo orig. in *Schriften zur Theologie*, V, Benziger, 1962).



non venivano messi in dubbio dall'associazione. Sicché, in definitiva, non sembra che la fattispecie di apostasia, a differenza di quella di eresia, si sia nella sostanza verificata.

Se si pone mente – per fare un esempio che dia un'idea della prudenza della Chiesa, non perché le due vicende siano realmente paragonabili – alla Fraternità Sacerdotale San Pio X (d'ora in poi: FSSPX), inizialmente lo scontro tra monsignor Lefebvre e la Santa Sede ebbe a oggetto la nuova liturgia introdotta nel 1969 (il sacerdote celebrante rivolto verso i fedeli, l'utilizzo delle lingue nazionali, ecc.) e rigettata dall'arcivescovo francese senza che la Chiesa neppure lo sospendesse *a divinis*, ciò che invece accadde nel luglio del 1976, meno di un mese dopo l'ordinazione di tredici sacerdoti della FSSPX. Per arrivare alla scomunica si dovette però aspettare il 30 giugno del 1988 (e i conseguenti decreto "Dominus Marcellus Lefebvre" e lettera apostolica motu proprio *Ecclesia Dei*, rispettivamente del 1° e 2 luglio 1988) quando Lefebvre (che ne aveva già nominato uno) consacrò quattro vescovi anziché l'unico autorizzato (nello stesso anno) da Giovanni Paolo II, sulla base peraltro di un accordo firmato dallo stesso Lefebvre e dal cardinale Ratzinger (allora prefetto della CDF). Privato di accettazione formale della Santa Sede, l'atto venne considerato uno scisma secondo i cann. 751, 1013 e 1382. Nonostante questo, il pontefice, con la *Ecclesia Dei*, espresse rammarico per l'esito della vicenda e istituì una Commissione con l'intento di agevolare il rientro dei "lefebvriani" nella Chiesa Cattolica. Come accennato, la separazione tra la FSSPX e la Santa Sede è incomparabile, per importanza e gravità, a quella riguardante piccole, spesso teologicamente inconsistenti, associazioni religiose di taglio essenzialmente localistico. La vicenda rende tuttavia evidente come non sia né piano né rapido addivenire a una scomunica, nemmeno se *latae sententiae*, che come detto non necessita di pronuncia formale ma quantomeno di una presa d'atto non impalpabile da parte della Santa Sede e soprattutto di un preliminare attivarsi di questa per tentare di ricomporre il dissidio in atto. Tra l'altro, per quanto gli scismi solitamente abbiano alla base un'eresia, non ogni caso di eresia sfocia in uno scisma.

Tutto ciò detto, non si deve sottostimare come gli scismi, nella Chiesa, abbiano lasciato ferite talvolta ancora sanguinanti a distanza di anni. Si comprende, quindi, perché si tratti di un evento che la Santa Sede cerca se possibile di evitare. Come disse il vescovo della diocesi di Innsbruck, Manfred Scheuer, in occasione della scomunica *latae sententiae*



(2014) dei coniugi Martha e Gert Heizer<sup>65</sup>, fondatori del movimento cattolico progressista “Noi Siamo Chiesa” (“International Movement We are Church”, IMWAC), un simile, traumatico esito del rapporto tra gerarchia e fedeli è sempre una sconfitta per la Chiesa<sup>66</sup> (e storicamente non mancano episodi per i quali si può dubitare che la scomunica fosse necessaria, opportuna, o avesse scopi unicamente religiosi). Ed è una sconfitta anche perché non sempre (si sarebbe tentati di dire: raramente) si rivela efficace per gli scopi che esso si propone (il ravvedimento e il pieno rientro nella vita ecclesiale dopo la *separatio a communione fidelium* prodotta dal comportamento oggetto di censura *ex can. 1331*)<sup>67</sup>. Non dovrebbe peraltro essere difficile intuire come reazioni severe da parte del clero, soprattutto qualora si irroghi una scomunica, permettano a chi si sente già lontano dalla Chiesa (o quantomeno dal suo magistero) di presentarsi agli occhi dei fedeli – spesso sfruttando allo scopo una certa compiacenza da parte della stampa – come “vittima” di ingiusta persecuzione, non di rado accostando le proprie tribolazioni, con una certa immodestia, a quelle di Gesù o di importanti figure della storia cristiana.

Si deve infine considerare come il fenomeno delle rivelazioni private (e delle relative apparizioni di Dio padre, di Gesù, e soprattutto della Madonna) sia cresciuto in maniera consistente negli ultimi decenni; rivelazioni la cui circolazione è agevolata dalla facilità (e accessibilità

---

<sup>65</sup> Nello specifico la pena seguiva la violazione del can. 1378, § 2: “Incorre nella pena *latae sententiae* dell’interdetto, o, se chierico, della sospensione: 1) chi non elevato all’ordine sacerdotale attenta l’azione liturgica del Sacrificio eucaristico”. Da anni, infatti, il gruppo celebrava 4 o 5 volte all’anno l’Eucaristia senza la presenza di un sacerdote.

<sup>66</sup> Il can. 1341, d’altra parte, considera l’irrogazione della pena una *extrema ratio*: “L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo”.

<sup>67</sup> Indicativa la reazione dei capi di “Noi Siamo Chiesa”: “Dal momento che abbiamo rifiutato di accettare la sanzione canonica, continueremo a lottare e impegnarci per la riforma della Chiesa. Molte persone, a livello locale, come nazionale e internazionale, sono solidali con noi. (...) Quanto e in che misura poi il movimento Noi Siamo Chiesa verrà influenzato da questa scomunica, in Austria come altrove, resta tutto da vedere. Alcuni membri di Nsc sono critici, ma la maggioranza ci sostiene. (...) Soprattutto, cerchiamo di tenere a mente il consiglio di rabbi Gamaliele. Al tribunale ebraico convocato per condannare gli apostoli, rei di aver pubblicamente proclamato la risurrezione di Gesù, disse: “Non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio!” (Atti 5, 38)” (*Adista*, sez. “Notizie”, n. 21/2014).



economica) con cui è ormai possibile stampare e fotocopiare dattiloscritti (o vere e proprie pubblicazioni editoriali o quantomeno tipografiche), oltre che dal sempre più diffuso utilizzo di internet; per tacere della frequente e disinvolta attenzione a esso riservata dai media<sup>68</sup>. A oggi non si contano le rivelazioni private (e le apparizioni che ne sono alla base) non riconosciute dall'autorità ecclesiastica.

A margine, non va neppure trascurato che ai media, quasi sempre, per utilizzare il termine "scomunica" basta un disconoscimento o distanziamento informale (raccolto per esempio durante un'intervista o un'omelia) espresso dal vescovo. È questo il caso della GOM: nessun ammonimento (*ex can. 1347, § 1*) è mai stato recapitato ai suoi capi, né pena alcuna ha trovato applicazione contro di loro. Può darsi che vi sia stata una certa sottovalutazione, da parte della diocesi, della loro capacità di fare proseliti, oppure che, vista l'insuperabile resistenza davanti a più di un richiamo vescovile, vederli costretti a difendersi davanti alla giustizia italiana sia sembrato conseguenza sufficientemente negativa del loro comportamento (*ex can. 1344*), anche se in effetti questo sbocco processuale si è avuto quando la congrega esisteva già da oltre vent'anni. Nel momento in cui, d'altra parte, ritenga che un'associazione religiosa, per quanto formata da battezzati cattolici, stia operando in modo permanente al di fuori di qualsiasi comunione con la Chiesa, dichiarare (per mezzo del vescovo) la propria estraneità al gruppo e alle sue attività può sembrare una reazione al contempo necessaria e sufficiente. Non bisogna infatti dimenticare che gli effetti della scomunica (se non altro oggi...) consistono unicamente in questo: che lo scomunicato non può prendere parte alle celebrazioni liturgiche, né può assumere alcun incarico ecclesiale. Per chi dunque non abbia incarichi ecclesiali e le liturgie se le inventi e organizzi da sé, la minaccia della scomunica o la scomunica stessa difficilmente possono avere un'efficacia deterrente o repressiva. L'efficacia può invece essere d'altro tipo: nella misura, cioè, in cui la Chiesa censuri la sedicente cattolicità di gruppi "di frangia" (o pienamente scismatici) nel tentativo di fare "terra bruciata" intorno a loro. Questo, comunque, non significa che siano mancate scomuniche contro fondatori o esponenti di gruppi cattolici "frangisti"<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> P. APOLITO, *Internet e la Madonna* cit., p. 29.

<sup>69</sup> Si può fare l'esempio del gruppo "Anima Universale", fondato da Roberto Casarin a Leini (TO) nel 1996 (ma attivo, sotto diversa denominazione, già da alcuni anni). Dopo una dichiarazione del 1982, con cui l'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero escludeva che si potessero organizzare "riunioni di preghiera o comunque celebrazioni religiose" riferibili a Casarin o a fatti soprannaturali a lui attribuiti, e una successiva



Quanto al decorso giudiziario nell'ordinamento italiano, nel novembre 2009 il GUP del tribunale di Modica dispose il rinvio a giudizio con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata<sup>70</sup> in concorso e di edilizia abusiva, e nel maggio 2010 si tenne la prima udienza dibattimentale. Il 19 giugno 2013 il Collegio Penale del Tribunale di Modica, dopo un processo che aveva visto in aula un numero consistente di membri della congrega in veste di testimoni, assolse tutti gli imputati. Il pubblico ministero aveva chiesto, nel complesso, 10 anni e 4 mesi di carcere (un anno e due mesi per il "segretario", tre anni e due mesi per gli altri tre). Nel corso del dibattimento non risultò provato che l'attività dei vertici della GOM fosse finalizzata alla truffa a scopo di arricchimento personale, ma anzi che i beni donati all'associazione erano stati utilizzati (se liquidi) per la costruzione del "Tempio", oppure (se immobili) che avevano valore modesto<sup>71</sup>; e in ogni caso che tali donazioni

---

dichiarazione del 1990, con cui l'Arcivescovo monsignor Giovanni Saldarini confermava le disposizioni del predecessore esplicitando inoltre il divieto (nell'ambito dell'Arcidiocesi di Torino) di celebrare sacramenti in occasione di raduni riconducibili a Casarin e alla sua associazione, nel 2010 fu ritenuto opportuno, tramite un comunicato stampa della cancelleria arcivescovile, informare pubblicamente della scomunica *latae sententiae* per i delitti di scisma e apostasia in cui "da tempo" era incorso Casarin. La motivazione era evitare che in futuro "esponenti del mondo cattolico (chierici, religiosi o anche semplicemente laici del volontariato) [venissero] coinvolti in qualsiasi modo dai membri di "Anima Universale"". È significativo, inoltre, quel che scrive l'Arcivescovo Card. Severino Poletto circa il "ritardo" nell'arrivare a questa "certificazione" ufficiale di scomunica, ossia che la Diocesi di Torino aveva ritenuto opportuno "evitare una forma di ulteriore pubblicità al Casarin", tenuto anche conto che la perdita della comunione con la Chiesa cattolica era ormai evidente in seguito ad "alcuni gesti, posti in modo pubblico e divulgati anche a mezzo di pubblicazioni facenti capo a lui", sicché "gli avvenimenti parlavano da sé".

<sup>70</sup> L'aggravante – in seguito derubricata – discendeva dalla convinzione dell'accusa che la truffa posta in essere dai fondatori e dirigenti della GOM integrasse l'ipotesi di cui al comma 2, n. 2, dell'art. 640 c.p., ossia l'aver commesso il fatto "ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità" (tra le due eventualità ci si riferisce, ovviamente, alla prima).

<sup>71</sup> Nel corso degli anni i membri della GOM avevano donato all'associazione vari beni, mobili e immobili, per esempio versando somme non trascurabili sotto forma di 5xmille, di "primizie" (l'intero stipendio, all'atto dell'ingresso nella setta) e di "decime" (un decimo dello stipendio o della pensione), volute da Dio come offerte di ringraziamento per i favori ricevuti. Chi pagava rientrava tra gli "eletti" e poteva ottenere benefici spirituali. La liquidità veniva tuttavia destinata alla costruzione di un Tempio-Rifugio, vale a dire un grande capannone – peraltro realizzato in difformità dal permesso di costruire, rilasciato (e poi ritirato) per una struttura da destinare alla lavorazione e conservazione di prodotti agricoli (vi fu una condanna a duemila euro di ammenda per





erano state fatte liberamente e scientemente, ed erano state tutte contabilizzate. Né fu dimostrata alcuna maxi evasione fiscale come sostenuto dall'accusa sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza. La procura non fece appello, sicché il decorso processuale si arrestò al primo grado di giudizio.

## 5 – Religiosità popolare e cattolicesimo “di frangia”: le ragioni di un fenomeno

In sociologia della religione, quando si arriva a una rottura accertata della comunione con la Chiesa perché i fedeli di questo o quel veggente, pur continuando a ritenersi cattolici a tutti gli effetti, si vedono sconfessati in maniera più o meno esplicita dal vescovo, si parla di “cattolicesimo di frangia” (ossia ai margini di quello maggioritario e ortodosso), rispetto al quale un giudizio episcopale negativo, se non consacrare una scepsi definitiva tra il veggente (o i veggenti) e la Chiesa, decreta quanto meno una frattura, magari in attesa di vederla ricomporsi con il tempo<sup>72</sup>. La

---

due dei responsabili della congrega, andata poi incontro a prescrizione) – variamente denominato: “Tempio”, “Granaio del cielo”, “Appoggio della speranza”, “Valle della Vista Ritrovata”, “Basilica solare”, “Tenda del convegno”, “Parco della Mondialità”. Quando vi fecero irruzione, le Fiamme Gialle trovarono migliaia di euro in contanti e in assegni. Il terreno su cui sorge comprende appezzamenti di terra che riproducono l'orto degli ulivi, la *via crucis* e la tomba della resurrezione di Gesù (*sic*). Vi sono poi una statua di Padre Pio, un “piazzale delle apparizioni”, spazi adibiti alla coltivazione del grano, un ricovero per animali da macello.

<sup>72</sup> Di questo tipo di cattolicesimo è stata proposta la seguente definizione: “Per cattolici “di frangia e dissidenti” intendiamo i membri di tutti quei movimenti non in piena comunione con la Chiesa cattolica o in situazione oggettivamente marginale, (...) e non i soli gruppi dichiaratamente scismatici”.<sup>72</sup> In maggioranza, “questi gruppi si ritengono ‘oggettivamente’ in comunione con la Chiesa cattolica, mentre spesso ‘oggettivamente’ non lo sono. Non mancano peraltro casi in cui movimenti di origine cattolica si danno una struttura di vera e propria Chiesa alternativa, che finisce per dotarsi di una specifica autocoscienza dell'avvenuta separazione” (M. INTROVIGNE, voce *Nuove Religioni*, *Enciclopedia Italiana*, VII Appendice, 2007, *Religioni*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it)). In precedenza, il sociologo romano aveva trattato il cattolicesimo “di frangia” – con particolare riferimento a quello statunitense e “mariano-apocalittico” e all'opera del collega statunitense M.W. CUNEO, *The Smoke of Satan. Conservative and Traditionalist Dissent in Contemporary American Catholicism*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1997 – in M. INTROVIGNE, *Fatima nella nuova religiosità e nel “cattolicesimo di frangia”*, Intervento al convegno “*Fatima 1917-2000 e oltre*”, organizzato da Alleanza Cattolica e da Cristianità nel quadro della Settimana mariana dell'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, 13 ottobre 2001, in [www.cesnur.org](http://www.cesnur.org), par. 6. Per quanto di mia conoscenza, il primo riferimento a una



diffusione di questa forma di cattolicesimo, o se si vuole: di religiosità d'ispirazione cattolica, al di là del quadro pastorale e canonistico in cui va inserita e dei risvolti giudiziari (canonistici o laici) a cui talvolta dà luogo, impone di prendere atto che la c.d. "religiosità popolare" – da non guardare con sufficienza intellettualistica, e tuttavia spesso poggiante su una fede dai tratti folcloristici, teologicamente esile, comunque povera, talora sincretistica in modi spericolati – gode ancora di ottima salute. Occorre allora chiedersi, per non osservare il dito perdendo di vista la luna, per quale ragione iniziative come quella qui commentata – vale a dire con un corredo di nuove rivelazioni, nuove dottrine, insubordinazione gerarchica – continuino a nascere e incontrino non di rado un notevole seguito, riuscendo ad attecchire, a consolidarsi, a espandersi. Di certo l'accettazione passiva o superficiale di messaggi ricevuti da sedicenti veggenti non può ridursi a carenze intellettive o formative, se non perfino a immaturità psicologica o instabilità emotiva, visto che a subire il carisma dei "santoni" sono anche individui con buona scolarità e pienamente inseriti nel tessuto sociale, professionale, economico; a differenza, tuttavia, di chi dichiara di aver avuto apparizioni<sup>73</sup>. Probabilmente questa "fame" trasversale di fenomeni soprannaturali germina da un bisogno di evasione da realtà quotidiane ritenute insoddisfacenti, se non opprimenti; o comunque intende oggi riportare alla luce una fede che si ritiene occultata da troppi strati di vernice teologica e magisteriale, ricreare un rapporto visivo e acustico – dunque, nella aspettative, più "vivo" – con il divino. In tal senso, apparizioni e rivelazioni private non sono di per sé censurabili, per quanto Gesù abbia detto "Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!" (Gv 20, 29); né andrebbero (e di fatto non sono) considerate archeologia religiosa, essendo anzi la pietra fondante della fede giudaico-cristiana. Il fatto di intrecciare aspetti psicologici, sociali, medici, teologici, canonistici, pastorali, ne rende peraltro problematica la disamina, di certo inappagante se ristretta ai soli aspetti giuridici della loro disciplina. Ciò non significa

---

condizione religiosa "frangista", con riferimento alla "religiosità popolare", è opera di **P.W. JAMES**, *Popular religion in America. Symbolic Change and the Modernization Process in Historical Perspective*, University of Illinois Press, Urbana-Chicago, 1989 (1<sup>a</sup> ed., 1980).

<sup>73</sup> Vittorio Messori fece una volta notare all'abate Laurentin, in occasione di un loro incontro al monastero La Solitude di Evry-sui-Seine, a sud di Parigi: "Sembra che la strategia della Madonna sia quella di non apparire mai ai giornalisti e ai professori, no?", al che il mariologo rispose: "Penso che le persone troppo razionali non siano adatte a esperienze del genere. Sono comunicazioni intuitive, personali ... Non siamo nell'ésprit de géometrie, come diceva Pascal, ma nell'ésprit de finesse" (**M. BRAMBILLA**, *A Medjugorje la Madonna l'hanno toccata*, Sette, 15 giugno 1995).



che dal punto di vista ecclesiale una regolamentazione non sia necessaria (e infatti esiste). Protezione e propaganda della dottrina della fede richiedono senz'altro un'attività di "vigilanza", che oltretutto nella storia della Chiesa cattolica non è mai mancata, anche se in età contemporanea sono opportunamente mutati il tipo e l'intensità di prevenzione e reazione. Che tale attività, poi, si dispieghi più sul piano pastorale che su quello giuridico è comprensibile, non volendo (e in una certa misura non potendo) la Chiesa eccedere – per tutta una serie di motivi – in repressione e punizione. Ed essendo le apparizioni e rivelazioni – sempre che chi dichiara di averle ricevute sia in buone fede – eventi che pertengono alla dimensione dello Spirito e rispetto ai quali l'agire pastorale, più che l'agire giuridico, è meglio in grado di *intus legere*, di leggere nell'intimo delle persone. Non bisogna però trascurare come in un'epoca, ed entro una cultura, che ha eretto la libertà religiosa (e la più estesa possibile) a faro con cui illuminare e rendere pregnante la vita spirituale (individuale e collettiva) – sicché laddove essa manchi o venga fortemente e immotivatamente limitata, sia conseguente e palese la violazione di un diritto umano fondamentale – la rivendicazione di un *diritto-dovere* di dar pubblica visibilità e conoscibilità ai propri "incontri" personali con il divino, e la pretesa di farlo con ampia libertà dottrinale e organizzativa, può finire per scontrarsi con l'ossatura, la fisionomia, gli scopi della Chiesa come questi sono stati fissati da Cristo *ab origine* e come si sono venuti approfondendo e consolidando nel corso della storia ecclesiastica. Si tratta peraltro di un *punctum dolens* – quello dei rapporti tra condizione del fedele e potere-dovere della gerarchia – che si presenta sotto varie forme ed è certamente destinato a farsi sentire per molto tempo ancora, forse per sempre.

Certo, com'è noto, la *vexata quaestio* della compatibilità tra dimensione del diritto e natura della Chiesa ha affaticato non poco i canonisti, e ancora dopo la chiusura del Concilio Vaticano II alcuni settori ecclesiali continuavano a rimarcare la distinzione tra pastorale e diritto e le rispettive e non collimanti esigenze, se non a esternare una manifesta ostilità alla presenza del diritto nella vita ecclesiale. Basti pensare che Paolo VI, inaugurando dei lavori per la revisione del *Codex*, ritenne opportuno dichiarare gli scopi pastorali del diritto canonico, ossia la compatibilità tra pastorale e diritto<sup>74</sup>. Essendo stata ormai accantonata la tendenza a rigettare il diritto canonico o a etichettarlo come ostacolo

---

<sup>74</sup> PAOLO VI, *Discorso*, 20 novembre 1965, AAS, 57 (1965), pp. 985-999.



all'azione pastorale<sup>75</sup>, e bene intesi quei riferimenti alla c.d. "natura pastorale" del diritto canonico (proclamata in varie circostanze dal magistero) quali asserzioni pacificanti, per tacere del fatto che è pur sempre possibile adottare un significato ampio di pastorale, intesa cioè come ogni azione ecclesiale volta alla *salus animarum*, la domanda è se una (più o meno puntuale) regolamentazione giuridica di fenomeni come quello della proliferazione di rivelazioni private, e una più o meno frequente e rigida attuazione di tali regole, sia necessaria e utile, in aggiunta all'attività pastorale intesa secondo accezioni più specifiche ed extracanonistiche. In tal senso, non c'è ragione di credere che solo la rinuncia all'applicazione di sanzioni canoniche o un generale ricorso all'*aequitas* canonica siano manifestazioni di pastoraltà, laddove invece l'applicazione della legge (canonica) la accantonerebbe o mortificherebbe. Anzi, Giovanni Paolo II così concludeva un discorso alla Rota Romana nel 1990: "Non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico"<sup>76</sup>. La chiave di volta del sistema sta nel bilanciamento tra esigenze non contrapposte ma differenti, rimesso all'accorta selezione di interventi pastorali e giuridici da parte del clero secondo la responsabilità e i compiti di ognuno, a maggior ragione essendo la materia disciplinata da più fonti (*Codice di diritto canonico*, *Catechismo*, documenti magisteriali di importanza variabile). L'attuale magistero non considera le rivelazioni private *a priori* inutili per chi ritenga di averle ricevute né inopportune per la Chiesa, e d'altro canto trattarle con freddezza o eccessiva durezza rischierebbe di privare l'esperienza di fede di un alimento importante qual è la possibilità di una relazione con Dio che non sia unicamente frutto di lettura, liturgia, riflessione, raccoglimento intimistico. Il Concilio Vaticano II, al riguardo, ha invitato ad avere un atteggiamento di (prudente) accoglienza delle manifestazioni dei carismi dei fedeli, ma ha (ovviamente) riservato all'autorità ecclesiastica il giudizio (finale) sulla loro autenticità (*Lumen Gentium*, 12). La prudenza con cui la Chiesa dà credito ad apparizioni, rivelazioni e miracoli è peraltro nota, oltre che salutare per incoraggiare – non imporre – una fede "adulta" che non presti il fianco a un devozionalismo irriflessivo, talvolta sobillato e sfruttato da personaggi privi di scrupoli. Cautela certo dovuta anche al cambiamento di sensibilità verso le esperienze soprannaturali indotto da sollecitazioni in

---

<sup>75</sup> E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del Vaticano, 2003, pp. 159-180.

<sup>76</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, AAS, 82 (1990), pp. 872-877, n. 4.



buona misura eteronome: in particolare il pensiero e metodo scientifico e il “disincanto” filosofico (ma anche scientifico-politico) del mondo, entrambi al contempo causa e portato, in Occidente, di secoli di secolarizzazione (relativamente) lenta ma inarrestabile. Laddove invece il mondo dei carismi più o meno profetici si re-incanta, si riaffolla di sovrannaturale e di miracoli non meramente “spirituali”, ed è

“tanto più straordinario agli occhi di chi lo scopre quanto più secolarizzata e disincantata è la società che lo circonda, diffidente e scettica nell’acceptare l’esistenza dell’aldilà, nel riconoscere la permeabilità dei confini tra la realtà mondana e quella extramondana”<sup>77</sup>.

E tuttavia, se la secolarizzazione portata dalla modernità non può essere negata, certi proclami sul sicuro destino di morte delle religioni si sono rivelati precipitosi. Oggi, pertanto, si è consapevoli di una realtà contraddittoria in cui, dopo gli anni trionfali del razionalismo filosofico e della rapida tecnologizzazione della società, il mito del progresso lineare e continuo è entrato in crisi<sup>78</sup>, e al contempo di forme di “re-incantamento” del mondo (dovute a un insieme non sempre ben leggibile di ragioni psicologiche, sociali, culturali di fondo, che hanno verosimilmente preparano il terreno). Si tratta di un dato ormai acclarato, in particolare in ambito sociologico<sup>79</sup>. E il punto è proprio questo, cioè il duplice dato di

---

<sup>77</sup> M. MARZANO, *Cattolicesimo magico*, cit., p. 160.

<sup>78</sup> P. APOLITO, *Internet e la Madonna*, cit., pp. 33-34: “La caduta delle ideologie del progresso che, malgrado tutti i limiti, assicuravano la pensabilità del futuro; (...) un disorientamento generalizzato per l’assenza di assi cardinali di sviluppo e direzione a causa della frantumazione delle problematiche sociali, economiche, scientifiche ecc. sempre più complesse; la rapidità dei mutamenti e la loro imprevedibilità”, tutto ciò ha fatto sì che (anche) nel mondo cattolico si sia registrato “un orientamento della sensibilità religiosa verso l’immediato, verso la ricerca esistenziale di un sacro da *vivere subito*, nel presente e non più solo nell’attesa, rimandato a indecifrabili scenari futuri. Nel visionarismo tale sensibilità si è espressa nella diffusione di vissuti mistici e visionari, sentiti non più come eccezioni ma come normali rapporti con un Cielo non più lontano e impenetrabile nella sua trascendenza misteriosa, bensì immanente, presente in una miriade di segni ed esperienze; (...) Le apparizioni sono dunque diventate un prezioso strumento di *attualizzazione del sacro*”. In un quadro simile, in altri termini, “una loquacissima Madonna, che parla tutti i giorni e più di una volta al giorno, in centinaia di posti, (...) ha aperto una speranza di un *protective scheme*, di uno schema protettivo che indichi ai devoti una linea, una direzione, un orientamento, fuori dai lenti, tradizionali e astratti orientamenti pastorali e dentro l’eccezione di eventi prodigiosi, con segni cosmici “inconfutabili”, profezie, guarigioni, prodigi di ogni sorta” (p. 34).

<sup>79</sup> S. ABBRUZZESE, *Un moderno desiderio di Dio. Ragioni del credere in Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 1-17; U. BECK, *Dei Eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und*



fatto dell'innegabile secolarizzazione occidentale e dell'altrettanto innegabile persistenza del religioso. Da un lato la Chiesa sa di non poter (né dover) dare al soprannaturale uno spazio tale da essere visto con sospetto, rigettato, se non ridicolizzato da una società secolarizzata nel suo complesso; dall'altro questo spazio viene reclamato e occupato da movimenti, associazioni, veggenti in maniera autonoma. E poiché i numeri di questa occupazione centrifuga non possono essere trascurati (si pensi a Medjugorie) l'autorità ecclesiastica si trova in una posizione assai scomoda, che spiega il supporto ambivalente alle asserzioni dei fedeli circa supposti eventi soprannaturali e un certo qual disagio nel muoversi entro l'affollato mondo delle apparizioni mariane.

Nel *Faust* Goethe considera i miracoli i "figli dilette" della fede ("Das Wunder ist der Glaube liebes Kind"), ma tralasciando il fatto che non tutti i miracoli si equivalgono quanto a importanza teologica, non si può dissentire più di tanto con quanto ha scritto non molto tempo fa Vito Mancuso, ossia che se "nel passato l'umanità identificava la presenza del divino con i miracoli e lo straordinario", oggi abbiamo abbracciato "una visione del mondo più pacata, più disincantata, più realistica, ai fregi del barocco si preferisce l'austera semplicità del romanico"<sup>80</sup>. Non si tratta dunque, entro la cornice cattolica, di ostacolare la ricchezza dei carismi o di smorzare la vitalità spirituale dei credenti, ma di discernere il grano dal miglio, la credulità acritica da una consapevole apertura al trascendente e a tutte le sue possibili manifestazioni. Apertura che può anche non essere condivisa a uno sguardo ateo, ma se non altro ben cosciente dei problemi in gioco e quindi non liquidabile come una puerile credenza nelle favole. Forse avere (maggiori) cognizioni scientifiche e una sufficiente formazione filosofica smorzerebbe un certo entusiasmo popolare per il prodigioso. Scriveva Pierre Bayle che "è estremamente importante non lasciarsi trascinare da una cieca credulità, ma accertarsi accuratamente dei fatti", perché "celebrando culti indebiti, si soggiace a superstizioni puerili"<sup>81</sup> (chissà se Einstein aveva letto Bayle, ma è proprio così che il grande fisico definì la religione ebraica e tutte le altre, ossia "un'incarnazione delle più puerili superstizioni"<sup>82</sup>). Si potrebbe ancora dire, con Florenskij, che "il

---

*dem Gewaltpotential der Religionem*, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main-Leipzig, 2008 (trad. it. *Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 24-37).

<sup>80</sup> V. MANCUSO, *Il bambin Gesù del papa. Quei racconti diversi sull'infanzia del Cristo*, in *La Repubblica*, 21 novembre 2012, p. 49.

<sup>81</sup> P. BAYLE, *Pensieri sulla cometa* (1699), Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 173 (1<sup>a</sup> ed., 1979).

<sup>82</sup> Si tratta di una lettera scritta il 3 gennaio 1954 e indirizzata al filosofo tedesco di





vero miracolo *deve* consistere proprio in un fenomeno spiegabile razionalmente in senso lato (ma non sbrigativo)<sup>83</sup>.

Chiaramente non tutto è accertabile, ed è nota la definizione (in passato attribuita a san Paolo) contenuta nella *Lettera agli Ebrei* (11, 1) secondo cui la fede è *argumentum non apparentium*. È però possibile sviluppare un'attitudine di "serietà" che permetta di smascherare inutili fantasticherie, nonostante che fede e superstizione condividano il fatto di essere credenze *non razionali*, per quanto la prima, a differenza della seconda, nella sua forma cristiana e soprattutto cattolica si sia sforzata di coniugare *fides et ratio*, e di far sì che la *fides* non venga intesa come qualcosa che va "contro" la ragione, ma "al di là" della ragione – come già suggeriva Pascal – quando quest'ultima ha esaurito i propri compiti conoscitivi in ordine al natura e al "senso" del mondo. Il che non significa credere automaticamente a questa o quella rivelazione, ma aprirsi a panorami in cui la ragione (umana) non è contemplata o è (ancora) impotente, e rispetto ai quali si può formulare qualche "ragionevole scommessa". E tuttavia anche laddove si compia questo arrestarsi sulla soglia, la ragione è comunque arrivata fin lì. Sul piano filosofico, si tratta di evitare che il pensiero e la ragione si addentrino in campi a loro estranei o preclusi, secondo una prospettiva in cui il pensiero "non è pensiero che abdica dall'uso della ragione", e semmai intesa "a colpire l'abuso della ragione, di una ragione che si erge a dea-ragione quando nega Dio", una ragione convinta che "senza i suoi costrutti metafisici la Rivelazione cristiana o sarebbe impossibile o una favola"<sup>84</sup>.

Insomma la superstizione, sembra, si manifesta quando vi è cesura radicale tra credere e pensare, scissione frutto di una modernità e che ha reso possibile l'inedita coesistenza tra *credenza* (più o meno irrazionale) e *sapere* o *competenza* (di tipo razionale, tecnico, logico). Va da sé che per un non credente, oltre la soglia della ragione si possono formulare *ipotesi*, da vagliare scientificamente se e quando se ne avrà la possibilità, e non certo

---

origini ebraiche Eric Gutkind, in risposta al libro di quest'ultimo intitolato *Choose Life: The Biblical Call to Revolt*, H. Schuman, New York, 1952.

<sup>83</sup> P. FLORENSKIJ, *Sulla superstizione e il miracolo*, cit., p. 35. Il filosofo russo intende dire: "Il miracolo è nel rapporto con il fatto. Tutto può e deve essere spiegato per via scientifica, può e deve avere una propria ragione nel mondo dei fenomeni: in questo senso tutto è naturale e tutto si compie secondo le leggi. Ma giacché il Divino non può essere pensato *solo* come trascendente al mondo, bensì e anche come immanente a esso, non essendo possibile un deismo *puro*, accanto alla sua interpretazione scientifica *ogni* fenomeno può essere recepito anche sotto forma di miracolo; in questo senso tutto è miracoloso, tutto può essere colto quale opera immediata della bontà divina" (*ibid.*, p. 27).

<sup>84</sup> D. ANTISERI, *Credere*, Armando, Roma, 2005, p. 37 (1<sup>a</sup> ed. 1999).



cedere a un'irrazionalità che richiede comunque, per essere *fede*, una *convinzione*, di sicuro non un consenso provvisorio di tipo statistico-probabilistico. E va da sé, coerentemente, che i significati trascendenti e teologici della vicenda (terrena) di Gesù non sono, allo sguardo razionale, più "credibili" di quelli legati ai racconti riguardanti Horus o Mitra, e che il riconoscimento dell'autenticità di una rivelazione da parte dell'autorità ecclesiastica non è un buon motivo per accogliere i contenuti di quella rivelazione. A segnare il confine tra fede "adulta" e superstizione "puerile", o almeno così pare, è dunque la presenza o meno di una benefica circospezione, nel contesto di un'esperienza di fede che nel corso del tempo evolve, si approfondisce, si arricchisce, anche nel confronto con campi dell'esperienza laici.

Francesco ha sfiorato l'argomento di recente in una *meditazione quotidiana*, in cui ha ricollegato le rivelazioni private (o meglio: la loro moltiplicazione e frequenza e la quantità di fedeli che le accoglie come autentiche e quasi le cerca) a un eccesso di "curiosità mondana":

"Ci dicono: Il Signore è qua, è là, è là! Ma io conosco un veggente, una veggente che riceve lettere della Madonna, messaggi della Madonna; ma la Madonna "non è un capo ufficio della posta, per inviare messaggi tutti i giorni".

L'invito del papa fu dunque a "non cercare cose strane, non cercare novità con questa curiosità mondana", perché esse "allontanano dal Vangelo, allontanano dallo Spirito Santo, allontanano dalla pace e dalla sapienza, dalla gloria di Dio, dalla bellezza di Dio", di un Dio che "non viene in modo da attirare l'attenzione", che "non viene nella confusione"<sup>85</sup>. Ancor più di recente, di ritorno dalla sua visita a Sarajevo e con chiaro riferimento a Medjugorje, il pontefice ha inoltre fatto riferimento, parlando d'identità cristiana, a "quelli che sempre hanno bisogno di novità" e si chiedono: «Ma dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna manderà alle 4 del pomeriggio? (...) Questa non è identità cristiana. L'ultima parola di Dio si chiama "Gesù" e niente di più»<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> FRANCESCO, *Meditazione quotidiana*, Cappella della Domus Sanctae Marthae, Città del Vaticano, *Spirito di saggezza che vince la curiosità mondana*, 14 novembre 2013, riportata da *L'Osservatore Romano*, ed. quotidiana, Anno CLIII, n. 262, 15 novembre 2013, p. 7.

<sup>86</sup> FRANCESCO, *Meditazione quotidiana*, Cappella della Domus Sanctae Marthae, Città del Vaticano, *L'ultima parola*, in *L'Osservatore Romano*, ed. quotidiana, Anno CLV, n. 129, 10 giugno 2015, p. 8.